

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO.

ART.1 – FINALITÀ DELLA STRUTTURA

La casa di riposo di Pescara, ubicata in Pescara Via Arapietra con sede legale presso il Comune di Pescara, accoglie tutte le persone anziane in età pensionabile, che siano autosufficienti e che per scelta autonoma preferiscono usufruire dei servizi collettivi.

La struttura si impegna ad assicurare il regolare accesso dell'anziano ai servizi territoriali assicurando all'anziano frequenti contatti con i familiari e con la comunità, attraverso iniziative ricreative e culturali che ne stimolano creatività e partecipazione.

ART.2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi alla Casa di Riposo occorre presentare apposita domanda, redatta sul modulo fornito dal Comune. Il modulo va compilato con precisione in ogni sua sezione corredato di tutti i necessari certificati sanitari, anagrafici e pensionistici dell'anziano. In particolare va autocertificato che l'anziano non percepisce l'indennità di accompagnamento.

La domanda deve essere sottoscritta da uno o più parenti i quali si obbligano alla osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento.

Le domande d'ingresso hanno validità di un anno, con decorrenza dal giorno della loro presentazione al Protocollo dell'Ente. Scaduto tale termine senza che sia dato luogo al ricovero, gli interessati dovranno presentare nuova istanza con le stesse modalità sopra indicate.

ART.3 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute vengono esaminate ed accettate in ordine alla regolarità amministrativa e documentale. In caso di accettazione della domanda verrà attivata l'unità di valutazione geriatrica mista Comune-A.S.L. che sottoporrà a visita l'anziano per certificarne l'autosufficienza e verrà inviata agli interessati specifica comunicazione scritta. Le chiamate per il ricovero in casa di riposo verranno effettuate secondo l'ordine cronologico fatte salvo particolari e specifiche situazioni. Le liste d'attesa sono aggiornate con cadenza annuale. In qualunque momento successivo all'inserimento di una domanda in lista di attesa, il richiedente od i parenti, possono chiederne la cancellazione.

ART.4 – FISSAZIONE DEL POSTO LETTO

Il richiedente è tenuto a confermare la disponibilità all'ingresso, entro 5 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione si riterrà libera di proseguire nella chiamata secondo la lista d'attesa.

ART.5 – AMMISSIONE DI CONIUGI

E' previsto che, qualora siano ammessi nella casa coppie di coniugi, a questa debba essere riservata camera comune, secondo la disponibilità della struttura.

ART.6 – USO DELLA CAMERE

All'interno delle camere assegnate l'ospite potrà fruire dell'armadio e del comodino, messo a disposizione per custodire gli effetti personali.

Compatibilmente con lo spazio a disposizione e sempre che non venga pregiudicata la possibilità di agevole movimento ed il corretto rapporto con gli altri ospiti, lo stesso potrà usufruire anche di oggetti personali.

Nella stanza si potranno installare apparecchi video e radiofonici di proprietà, se di dimensioni accettabili e compatibili con la configurazione della camera, previa autorizzazione dell'Amministrazione. L'uso degli stessi sia per quanto riguarda il volume e i tempi degli orari di utenza non devono in ogni caso recare disturbo all'altro occupante della stanza.

ART.7 – COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI

Gli ospiti devono avere un aspetto curato della persona, tenere un comportamento dignitoso ed osservare ed osservare tra loro rapporti di benevolenza. È fatto divieto all'ospite di molestare gli altri residenti della CASA di RIPOSO e fare abuso di sostanze alcoliche.

ART.8 – RISPETTO DEGLI ORARI

L'Amministrazione fissa degli orari che regolano le varie funzioni nella comunità, tenendo conto delle esigenze dell'utenza. Gli orari dei pasti sono fissati secondo le consuetudini. E' fatto obbligo agli ospiti di osservare quanto sopra onde evitare disagi del servizio, i parenti possono recarsi in visita ai ricoverati nei giorni della settimana e negli orari fissati, avendo peraltro cura che questi non coincidano con la somministrazione dei pasti o con le attività di carattere sanitario.

ART.9 – SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO

La comunità mette a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba, lavanderia, rammendo e stireria, di cura dei cambi della biancheria personale da bagno e da letto. Nella comunità opera un servizio mensa (colazione, pranzo, merenda e cena). Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche delle persone ospitate. Il menù giornaliero è determinato secondo le tabelle dietetiche predisposte dalla AUSL, reso noto agli ospiti mediante affissione e prevede più possibilità di scelta da parte degli ospiti. I pasti saranno consumati, negli orari stabiliti, in sala pranzo. Il pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per motivi giustificati.

ART.10 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Le prestazioni a carattere infermieristico verranno affidate a personale all'uopo abilitato.

Sarà obbligo del gestore:

- Organizzare sulla base delle urgenze il trasporto di un ospite malato in struttura sanitaria pubblica;
- Curarsi che il malato segua le diete prescritte;
- Avvertire immediatamente le persone di fiducia dell'ospite in caso di gravità;
- Tutte le spese sanitarie non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a carico dell'ospite;

ART.11 – IL PERSONALE

Il personale che opera nella struttura sarà composto dalle figure professionali, nel rapporto numerico fra le stesse e gli ospiti, secondo quanto stabilito dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

ART.12 – DECESSO

In caso di decesso dell'ospite presso la Casa di Riposo si provvederà tempestivamente ad avvisare parenti o civilmente responsabili. In loro assenza la Struttura provvederà a garantire le esequie, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

ART.13 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

Così come modificato con delibera del C.C. n.247 del 15.11.04

Gli anziani accolti nella Casa di Riposo devono concorrere al costo della retta di accogliimento con l'intero ammontare delle proprie entrate, fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 50% del "minimo vitale". Secondo il principio di solidarietà familiare di cui alla legge 3/12/31 n.1580 il Comune si riserva azione di rivalsa per quanto speso dall'Ente per l'assistenza (non sanitaria) dell'anziano verso i familiari tenuti agli alimenti ex art.433 Codice Civile.

Eventuali ratei dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune, cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

Il Comune interviene con il pagamento dell'eventuale quota parte residua, solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;

Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta, lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accogliimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente secondo le modalità stabiliti dalle norme vigenti.

ART.14 – DETERMINAZIONI RETTE

L'anziano accolto presso la Casa di Riposo dovrà versare all'Amministrazione, all'atto dell'ingresso, una retta mensile obbligatoria.

L'importo è determinato annualmente dal Settore Politiche sociali in base al costo degli appalti in vigore.

L'anziano è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, ai fini della revisione della retta, qualsiasi variazione del suo reddito e del suo stato patrimoniale. La retta deve essere corrisposta mensilmente in coincidenza del pagamento delle pensioni e, comunque, non oltre il giorno 10 di ogni mese. Nel mese in cui avviene il ricovero l'utente pagherà una retta pari alla quota giornaliera (retta mensile diviso il numero dei giorni), per il numero dei giorni di effettiva permanenza. Nel caso di assenza immotivata o di interruzione del ricovero, che non sia stata preceduta da formale disdetta presentata all'Amministrazione almeno 5 giorni prima, l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile.

ART.15 – RISERVA DEI POSTI

L'Amministrazione si riserva n. 2 posti per ospitare nella Casa di Riposo persone per le quali le autorità competenti richiedano una immediata sistemazione temporanea.

ART.16 – ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento generale dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Pescara.